



Decreto Dirigenziale n. 308 del 19/04/2023

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 2 - Direzione Generale per lo sviluppo economico e le attività produttive

Oggetto dell'Atto:

LEGGE DI STABILITA' REGIONE CAMPANIA PER IL 2020 ART. 1 COMMA 63, 64 E 65.
RINNOVO CONCESSIONE ALL'UTILIZZAZIONE DI ACQUE CALDE SOTTERRANEE
DENOMINATA "HOTEL REGINA DEL MARE" IN COMUNE DI BARANO D'ISCHIA (NA)

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE

- a. la sig.ra **FILOMENA MATTERA**, nata a *****OMISSIS*** ***OMI** il *****OMISSIS** in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE della società HOTEL REGINA DEL MARE SNC con sede in VIA MARONTI n° 70 - 80070 - Barano d'Ischia (NA) (NA) CF/P.IVA 09016331218, PEC: hotelreginadelmare@pec.it, ha chiesto, con istanza acquisita in data 14/10/2020 prot. n. 2020/0480412 e successive integrazioni, il rinnovo della Concessione all'utilizzazione di acque calde sotterranee (P.U.L.) denominata "**HOTEL REGINA DEL MARE**", captate da n. 1 pozzo, nel Comune di Barano d'Ischia (NA), riportato sull'unità planimetrica catastale al foglio n. 32, p.lla n. 51, area in uso alla sig.ra FILOMENA MATTERA in qualità di affittuario;
- b. sul B.U.R.C. n. 36 del 11/04/2022 è stato pubblicato l'Avviso relativo all'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 10 del Regolamento Regionale n. 12 del 12.11.2012 e ss.mm.ii.;
- c. il presente Avviso, con Relata di pubblicazione n. 165/2022, prot. n. 2676/2022 del 04/04/2022 è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Barano d'Ischia (NA) dal 14/04/2022 al 29/04/2022 senza opposizione;
- d. sull'istanza in parola ed annesso programma tecnico finanziario, è stata disposta la relativa istruttoria, e sulla scorta di quanto stabilito e disciplinato dall'art. 19 comma 2 del regolamento regionale n. 12/2012, emerge:
- e. che il titolare della concessione è la società HOTEL REGINA DEL MARE SNC.;
- f. che la captazione delle acque calde avviene attraverso n. 1 pozzo (codice identificativo);
- g. che il pozzo è ubicato all'interno del Comune di Barano d'Ischia (NA), individuato catastalmente sul foglio di mappa n. 32, p.lla n. 51 ed è attrezzato con una serpentina per lo scambio termico ed una pompa sommersa di potenza pari a 5.5 kW per un prelievo annuo massimo di 900 metri cubi, attraverso una portata massima pari a 1.5 l/s;
- h. che la concessione viene rilasciata per i seguenti usi: riscaldamento della piscina con impianto di scambiatore termico;
- i. che la durata della concessione e le eventuali limitazioni d'esercizio temporalmente predeterminate è di 10 anni;
- j. che il concessionario ha l'obbligo, di controllare il corretto funzionamento dei dispositivi di misurazione e registrazione delle portate e dei volumi di acqua derivati e eventuali restituiti, nonché alla trasmissione dei risultati delle misurazioni alla scrivente U.O.D.;
- k. che il concessionario ha l'obbligo alla collocazione del cartello identificativo della concessione in prossimità delle opere di presa;
- l. che il concessionario ha l'obbligo di dover osservare le prescrizioni in materia di prelievo e restituzione, sia per il rispetto dell'equilibrio del bilancio idrico, che per garantire il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici;

- m. M. il concessionario ha versato la cauzione a garanzia degli obblighi, pari ad € 250.00, tale garanzia rimane vincolata per tutta la durata della concessione;
- n. il concessionario ha provveduto al versamento del canone anticipato relativo alla prima annualità pari ad € 146.74 di cui € 13.34 pari al sovracanone regionale di cui all'art. 23 del R.R. 12/2012;
- o. la concessione è rilasciata con salvezza dei diritti dei terzi, nei limiti della disponibilità dell'acqua e con la specificazione che, in caso di periodi di carenze idriche, il concessionario non ha diritto ad alcun indennizzo da parte dell'autorità concedente e da parte della pubblica amministrazione a causa della diminuzione delle portate derivate causate dalla ridotta disponibilità della risorsa, anche in caso di provvedimenti eccezionali d'urgenza adottati dalla pubblica amministrazione ai fini della conservazione dell'equilibrio idrico e idrologico del territorio;

PRESO ATTO:

- a. che con nota prot. n. PR_NAUTG_Ingresso_0108107_20220404 è stata richiesta, a mezzo B.D.N.A. (Banca dati Nazionale Antimafia), alla Prefettura di Napoli l'informativa antimafia, ai sensi dell'art. 91, comma 4 del D. Lgs. 159/2011 per la società HOTEL REGINA DEL MARE SNC risultata alla data odierna senza riscontro;
- b. che i termini previsti dall'art. 92 del decreto legislativo 159/2011 sono scaduti ed è fatta salva la condizione risolutiva prevista dal citato articolo;
- c. che in data 02.11.2022 con prot. 2022.0537038 è stato firmato il disciplinare di concessione tra il richiedente e la scrivente U.O.D., e che lo stesso è stato registrato con il n. 7 del 04.01.2023 all'Agenzia delle Entrate presso l'Ufficio Territoriale di Ischia.

***OMISS

RITENUTO che:

- a. la sig.ra **FILOMENA MATTERA**, nata a *****OMISSIS*** ***OMI** il *****OMISSIS** in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE della società HOTEL REGINA DEL MARE SNC con sede in VIA MARONTI n° 70 - 80070 - Barano d'Ischia (NA) CF/P.IVA 09016331218, PEC: hotelreginadelmare@pec.it, è autorizzata all'Utilizzazione delle Acque Calde Sotterranee denominata "**HOTEL REGINA DEL MARE**", estratte dal pozzo n. 1 nel Comune di Barano d'Ischia (NA) sulla particella 51 del foglio di mappa n. 32;
- b. la concessione viene rilasciata per i seguenti usi: riscaldamento della piscina con impianto di scambiatore termico;
- c. che il pozzo è attrezzato con una serpentina per lo scambio termico ed una pompa sommersa di potenza pari a 5.5 kW per un prelievo annuo massimo di 900 metri cubi, attraverso una portata massima pari a 1.5 l/s;
- d. la durata della concessione e le eventuali limitazioni d'esercizio temporalmente predeterminate è di 10 anni;

- e. che il concessionario ha l'obbligo, di controllare il corretto funzionamento dei dispositivi di misurazione e registrazione delle portate e dei volumi di acqua derivati e eventuali restituiti, nonché alla trasmissione dei risultati delle misurazioni alla scrivente U.O.D.;
- f. il concessionario ha l'obbligo alla collocazione del cartello identificativo della concessione in prossimità delle opere di presa;
- g. il concessionario ha l'obbligo di dover osservare le prescrizioni in materia di prelievo e restituzione, sia per il rispetto dell'equilibrio del bilancio idrico, che per garantire il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici;
- h. il concessionario ha versato la cauzione a garanzia degli obblighi, pari ad € 250.00, tale garanzia rimane vincolata per tutta la durata della concessione;
- i. il concessionario ha provveduto al versamento del canone anticipato relativo alla prima annualità pari ad € 146,74 di cui € 13.34 pari al sovracanone regionale di cui all'art. 23 del R.R. 12/2012;
- j. la concessione è rilasciata con salvezza dei diritti dei terzi, nei limiti della disponibilità dell'acqua e con la specificazione che, in caso di periodi di carenze idriche, il concessionario non ha diritto ad alcun indennizzo da parte dell'autorità concedente e da parte della pubblica amministrazione per la diminuzione delle portate derivate causate dalla ridotta disponibilità della risorsa, anche in caso di provvedimenti eccezionali d'urgenza adottati dalla pubblica amministrazione ai fini della conservazione dell'equilibrio idrico e idrologico del territorio; ***OMI

**

RILEVATO che:

- α. con deliberazione della Giunta Regionale n. 612 del 29/10/2011 è stato approvato il Regolamento n. 12 "Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania", pubblicato sul BURC 77 del 16/12/2011;
- β. con la deliberazione della Giunta Regionale n. 478/2012, come da ultimo modificata dalla DGR 619/2016, in attuazione di quanto previsto dal Regolamento regionale n. 12/2011, è stata approvata, tra l'altro, l'articolazione delle strutture ordinamentali sulla base delle competenze;
- χ. in virtù di tali modifiche ordinamentali le competenze della UOD "Regimi Regolatori Specifici e Riduzione Oneri Burocratici" della Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive sono confluite nella UOD 50.02.02 denominata "Attività artigianali, commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori" della medesima Direzione Generale;

PRESO ATTO che il responsabile del Procedimento ed il Dirigente della UOD 50.02.02 hanno reso dichiarazione riguardante l'assenza di conflitto di interessi agli atti del fascicolo del procedimento;

VISTI:

- a) Il R.D. 29.07.1927;
- b) Il R.D. n. 1775 del 1933;
- c) L. R. n. 27/2019 art. 1 comma 63,64 e 65;
- d) Il Regolamento regionale n. 12/2012 e ss.mm.ii.;
- e) la L.R. 22 dell'08.08.2016;
- f) il DPGR n. 79 del 23/04/2019 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente della U.O.D. 50.02.02 "Attività artigianali, commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori";
- g) la D.G.R. n. 556 del 30.11.2021 e il DPGRC n. 162 del 21.12.2021 con cui è stato conferito alla Dott.ssa Raffaella Farina l'incarico di responsabile della Direzione Generale 50-02 Sviluppo economico e Attività Produttive;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla U.O.D. 50.02.02 e delle risultanze degli atti tutti richiamati nel presente provvedimento, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente della U.O.D. 50.02.02 "Attività artigianali, commerciali e distributive - Cooperative e relative attività di controllo - Tutela dei consumatori", mediante la sottoscrizione del presente provvedimento

DECRETA

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

1. la sig.ra **FILOMENA MATTERA**, nata a *****OMISSIS*** ***OMI** il *****OMISSIS** in qualità di **LEGALE RAPPRESENTANTE** della società HOTEL REGINA DEL MARE SNC con sede in VIA MARONTI n° 70 - 80070 - Barano d'Ischia (NA) CF/P.IVA 09016331218, PEC: hotelreginadelmare@pec.it, è autorizzata all'Utilizzazione delle Acque Calde Sotterranee denominata "**HOTEL REGINA DEL MARE**", estratte dal pozzo n. 1 nel Comune di Barano d'Ischia (NA) sulla particella 51 del foglio di mappa n. 32;
2. la concessione viene rilasciata per i seguenti usi: riscaldamento della piscina con impianto di scambiatore termico;
3. che il concessionario ha l'obbligo, di controllare il corretto funzionamento dei dispositivi di misurazione e registrazione delle portate e dei volumi di acqua derivati e eventuali restituiti, nonché alla trasmissione dei risultati delle misurazioni alla scrivente U.O.D.;
4. la durata della concessione e le eventuali limitazioni d'esercizio temporalmente predeterminate è di 10 anni;
5. la concessione viene rilasciata per il pozzo attrezzato con una serpentina per lo scambio termico ed una pompa sommersa di potenza pari a 5.5 kW per un prelievo annuo massimo di 900 metri cubi, attraverso una portata massima pari a 1.5 l/s;

6. il concessionario ha l'obbligo alla collocazione del cartello identificativo della concessione in prossimità delle opere di presa;
7. il concessionario ha l'obbligo di dover osservare le prescrizioni in materia di prelievo e restituzione, sia per il rispetto dell'equilibrio del bilancio idrico, che per garantire il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici;
8. il concessionario ha l'obbligo di eseguire, e trasferire a questa UOD, una nuova videoispezione del pozzo con allegata relazione tecnica da parte di tecnico abilitato, da cui si evinca lo stato di fatto del pozzo e di ripetere la stessa ogni cinque anni. Oltre al foro e alle linee adduttive, dalla videoispezione dovrà essere ben visibile l'esterno del pozzo e l'etichetta identificativa di cui al punto 4.1 del presente decreto.
9. che ai sensi dell'art. 20 del R.R. 12/2012 la garanzia degli obblighi cauzionale di € 250.00 versata rimane vincolata per tutta la durata della concessione;
10. che ai sensi dell'art. 23 del R.R. 12/2012 il concessionario è obbligato al pagamento del canone annuo aggiornato ai sensi dell'art. 154 comma 3 del D.lgs. 152/2006 con cadenza triennale mediante apposito provvedimento regionale;
11. che al canone annuo è applicato un sovracanone regionale del 10%, entro i limiti stabiliti dalla normativa nazionale, da destinare alla Autorità di Bacino per l'aggiornamento del bilancio idrico;
12. che canone e sovracanone vanno pagati entro il 31 gennaio di ogni anno successivi al primo;
13. la concessione è rilasciata con salvezza dei diritti dei terzi, nei limiti della disponibilità dell'acqua e con la specificazione che, in caso di periodi di carenze idriche, il concessionario non ha diritto ad alcun indennizzo da parte dell'autorità concedente e da parte della pubblica amministrazione per la diminuzione delle portate derivate, causate dalla ridotta disponibilità della risorsa, anche in caso di provvedimenti eccezionali d'urgenza adottati dalla pubblica amministrazione, ai fini della conservazione dell'equilibrio idrico e idrologico del territorio;
14. di stabilire che, essendo decorso il termine fissato dal comma 2 dell'art. 92 del D.lgs. 159/2011, il presente provvedimento è sottoposto a condizione di revoca della titolarità conferita, nel caso dovesse intervenire a carico della ditta concessionaria, informativa antimafia interdittiva da parte del Prefetto, come previsto dal comma 4, art.92 del D.lgs. 159/2011; ***OM
15. La Ditta HOTEL REGINA DEL MARE SNC è tenuta in qualità di concessionario:
all'osservanza di tutti gli obblighi previsti dal Regolamento Regionale n. 12/2012 e s.m.i. e del disciplinare firmato per accettazione il 02.11.2022 con prot. 2022.0537038 e registrato all'Agenzia delle Entrate all'Ufficio Territoriale di Ischia con n. 7 il 04.01.2023;
16. per eventuali lavori, all'acquisizione di pareri, atti, nulla-osta ed autorizzazioni eventualmente dovuti dalle competenti autorità per l'applicazione di specifiche normative, in particolare in materia ambientale (valutazione di incidenza ambientale, vincolo paesaggistico, eventuali vincoli

- di area parco, ecc.), di difesa del suolo (vincolo idrogeologico, vincolo forestale, ecc.) ed urbanistica, poiché il presente provvedimento attiene esclusivamente all'aspetto geotermico;
17. costituiscono motivi di estinzione della concessione i casi previsti dagli art. 28 - 29 – 30 del Regolamento n° 12/2012, nonché l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente decreto o di altre impartite dagli organi regionali competenti;
18. avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero al Presidente della Repubblica entro 120 giorni;
19. di specificare che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 37 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
20. il presente decreto è inviato in forma telematica, per notifica nonché per conoscenza e competenza:
- alla Ditta HOTEL REGINA DEL MARE SNC previo assolvimento dell'imposta di bollo;
 - al Comune di Barano d'Ischia (NA);
 - all'Assessore alle Attività Produttive, Sviluppo economico;
 - alla Segreteria di Giunta;
 - al B.U.R.C. per la pubblicazione;
 - all'ASL Napoli 2 Nord - Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro ai fini dell'esercizio delle funzioni di polizia e vigilanza;

dott.ssa Raffaella Farina